



COMUNE DI **SAN STINO DI LIVENZA**

Decorato con Medaglia d'Oro al Merito Civile

www.comune.sanstinodilivenza.ve.it

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

BANDO DI CONCORSO ANNO 2026 PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Il Comune di San Stino di Livenza indice il presente bando di concorso per l'anno **2026** per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel territorio comunale nel periodo di efficacia della graduatoria, escluse eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

Il Comune di San Stino di Livenza provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

Coloro i quali hanno già presentato istanza nell'anno 2024 e non sono risultati assegnatari di alloggio sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente bando.

1) Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (art. 25 L.R. n. 39/2017).

La partecipazione al bando di concorso è consentita per un unico ambito territoriale, a:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del d. lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del d. lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
- d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del d. lgs. 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
- e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza anagrafica nel Veneto alla data di scadenza del bando di concorso;
- b) non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
- c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n.76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";
- d) non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;
- e) situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP del valore non superiore ad € **22.990,00**;
- f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.
- f bis) non aver adibito l'alloggio ad attività illecite di rilevanza penale accertate con sentenza passata in giudicato (lettera così introdotta dalla legge regionale n. 18/2026);
- f ter) non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di ordinanza di convalida di sfratto da un alloggio di edilizia residenziale pubblica e non essere stati oggetto di provvedimenti con i quali si è stati dichiarati detentori di un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza titolo; (lettera così introdotta dalla legge regionale n. 18/2026);
- f quater) non essere stati oggetto nei precedenti dieci anni di provvedimenti con i quali è stata accertata l'occupazione senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica; (lettera così introdotta dalla legge regionale n. 18/2026);

f quinquies) non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di provvedimento di annullamento sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false riferite ai requisiti di cui al presente articolo, nonché alle condizioni di cui all'articolo 28; (lettera così introdotta dalla legge regionale n. 18/2026);

f sexies) non essere stati oggetto nei precedenti tre anni di provvedimento di decadenza nei casi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a) e b); (lettera così introdotta dalla legge regionale n. 18/2026);

f septies) non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di provvedimento di decadenza nei casi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere c), g), h), i) e, nel caso di cui alla lettera g), comunque fino a quando tale condizione permanga (lettera così introdotta dalla legge regionale n. 18/2026);

I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f) anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2), lettera e) deve sussistere alla data della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE-ERP per l'accesso, vigente in tale momento.

Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016, n. 76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi.

Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente e, qualora si tratti dei soggetti di cui al comma 2, se la stabile convivenza, dimostrata nelle forme di legge, abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del Bando..

2) Condizioni per l'attribuzione dei punteggi (art. 28 L.R. n. 39/2017).

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31/07/2018 e attribuiti con riferimento alle seguenti condizioni del nucleo familiare. Detti punteggi sono attribuiti anche sulla base dei dati personali e sensibili ai sensi dell'art. 4, 1° comma D.lgs. 30 giugno 2003 n° 196, e degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, indispensabili per acquisire il riconoscimento delle condizioni oggettive e soggettive:

Condizioni soggettive:

a) situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP: - indicatore ISEE-ERP da 00,00 a 2.000,00 - indicatore ISEE-ERP da 2.000,00 a 10.000,00	punti 5 punti da 5 a 1
b) presenza di persone anziane di età: - compresa fra anni 65 e anni 75 - oltre i 75 anni	punti da 1 a 3 punti 3
c) presenza di persone con disabilità: 1. presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi (*) 2. presenza di persone con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92 (*) (*) Le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non sono cumulabili.	punti 3 punti 5
d) presenza di un genitore solo con figli a carico: 1. <u>per figli minorenni</u> : - da 1 a 3 - oltre i tre figli 2. <u>per figli maggiorenni</u> : - da 1 a 3 - oltre i tre figli	punti da 2 a 5 punti 5 punti da 1 a 3 punti 3
e) nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio,	

l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio: 1. senza figli 2. con figli minori di età inferiore a quattro anni 3. con figli minori di età superiore a quattro anni	punti 3 punti 7 punti 5
f) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto solamente se associato alla presenza di almeno un'altra e diversa condizione di bisogno di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 8 regolamento regionale n. 4/2018 (così modificato dal R.Reg. n. 1/2026 per gli effetti della sentenza n. 95 del 21 gennaio 2026 emessa dalla Corte di Appello di Venezia). - da dieci a trenta anni - oltre i trenta anni	punti da 0,3 a 1 punti 1
g) emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza	punti 2
h) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 anni	punti da 1 a 5

Condizioni oggettive:

a) condizioni abitative improprie dovute a: 1. dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'ente che ha assegnato la dimora; 2. coabitazione con altro o più nuclei familiari; 3. presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da persone in condizione di disabilità motoria; 4. sovraffollamento, documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14) 5. alloggio antighienico (documentato dall'ULSS competente con certificazione di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando)	punti 10 punti 1 punti 2 punti da 2 a 4 punti 2
b) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate	punti 12
c) mancanza di alloggio da almeno un anno	punti 14

Condizioni aggiuntive

<i>Punteggio afferente al periodo di residenza nel Comune di San Stino di Livenza, considerato al momento della domanda ed in via continuativa. Nessun punteggio aggiuntivo verrà assegnato dai 0 ai 5 anni di residenza</i>	
Per effetto della sentenza della corte di Appello di Venezia n. 95 del 26 gennaio 2026, non è consentita l'attribuzione di punteggi sulla base della mera considerazione di periodi di residenza nel Comune di San Stino di Livenza	
<i>Punteggio aggiuntivo per disagio sociale</i>	
Per richiedenti la cui presa in carico è acclarata da una specifica relazione dell'assistente sociale da cui si evince che la risoluzione del problema abitativo è l'elemento centrale e dirimente di un progetto personalizzato.	Punti 5
<i>Famiglie fragili</i>	
Famiglie residenti con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori	Punti 3
Famiglie residenti con parti trigemellari e/o con numero di figli pari o superiore a quattro (non cumulabile con il punteggio per nucleo monoparentale)	Punti 3

Riserve di alloggi ai sensi dell'art. 30 LR 39/2017

- a) 2% per cento, a favore di coloro che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando;
- b) 2% per cento, a favore delle coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando o che contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76; nell'ambito di detta riserva, è data priorità alle coppie con figli minori a carico, di età non superiore a quattro anni ed in ragione del loro numero;
- c) 2% a favore delle famiglie costituite da un unico genitore, con uno o più figli a carico

È fatta salva la facoltà di utilizzo provvisorio di alloggi ERP, per situazioni di emergenza abitativa nella percentuale di cui all'art. 44 della LR 39/2017

3) Modalità per la presentazione delle domande di assegnazione.

A) La domanda, redatta su apposito modello, approvato con D.G.R. n.1173 del 07 agosto 2018, può essere presentata mediante utilizzo della procedura informatica di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e) della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 accedendo al seguente indirizzo WEB erp.regione.veneto.it/bandi nella sezione **ACCESSO AL CITTADINO**. Per avviare le operazioni è necessario utilizzare le proprie credenziali SPID, o la Carta d'Identità Elettronica.

B) La domanda potrà essere presentata anche in forma cartacea, sottoscritta nelle forme di legge, presso il Comune o presso l'Ater, qualora delegata, entro i termini stabiliti dal Bando compilando il modello di domanda allegato al bando o comunque disponibile presso l'Ufficio Socioeducativo del Comune di San Stino di Livenza, allo sportello del piano terra del Municipio in Piazza A. Moro 1 negli orari di apertura al pubblico (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 il Martedì ed il Giovedì dalle ore 17:00 alle ore 18:00.

La domanda in forma cartacea potrà essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico entro i termini stabiliti dal Bando.

Dovrà in ogni caso essere assolto l'obbligo di apposizione della marca da bollo di € 16,00.

Nel caso di invio postale con raccomandata non farà fede la data del timbro di spedizione e pertanto tutte le domande pervenute successivamente alla scadenza fissata nel presente Bando, verranno escluse.

La domanda, compilata nel modello allegato al Bando, potrà essere inviata anche via Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo.comune.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it o alla mail : scuolasport@sanstino.it

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare, sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Il requisito di cui al comma 2, lettera e) dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, deve essere documentato con dichiarazione unica sostitutiva **ISEE anno 2026** relativa all'ultima dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2014 ed al conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione e le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)".

Documentazione indispensabile per attestare condizioni oggettive e soggettive ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi:

- documentazione attestante le condizioni di antigienicità, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio (*);
- documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76;
- documentazione attestante la presenza di persone con disabilità nel nucleo familiare, rilasciato da parte degli organi competenti (*);
- documentazione attestante la condizione di emigrato;
- certificazione attestante l'eventuale dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica rilasciata dall'Ente che ha concesso la dimora (*);
- provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, non intimato per inadempienza contrattuale (*);
- verbale di conciliazione giudiziaria (*);
- ordinanza di sgombero (*).

I documenti contrassegnati con asterisco (*) non possono essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI POTRANNO ESSERE REDATTI SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE.

La domanda, qualora presentata in forma cartacea, dovrà essere sottoscritta dall'interessato direttamente in presenza del dipendente addetto, oppure inoltrata - già firmata - per posta o tramite terza persona. In ogni caso, dovrà essere allegata fotocopia semplice di un documento di identità del richiedente.

4) Termine per la presentazione delle domande.

Le domande dovranno presentate nei 30 giorni successivi alla data di pubblicazione dello stesso e precisamente entro il 06/11/2026

In fase di prima applicazione, qualora la procedura informatica sopra prevista non fosse attivata, le domande, rese in forma cartacea, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo comunale o al Protocollo ATER, qualora delegata, entro il suddetto termine.

5) Istruttoria della domanda e formazione della graduatoria.

Il Comune che ha indetto il bando, o l'ATER, qualora delegata, procede all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria, entro centoventi giorni dalla scadenza del bando. Detto termine è prorogato di ulteriori sessanta giorni, per i Comuni ad alta tensione abitativa, per le Ater qualora delegate da un numero superiore a 5 Comuni, oppure qualora a seguito del bando, pervenga un numero di domande superiore a 300.

A parità di punteggio le domande sono collocate in ordine crescente in relazione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di ulteriore parità l'ordine sarà stabilito sulla base della data di invio della domanda.

In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 e dall'articolo 7, comma 1, lett. c) del Regolamento approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018.

Nella graduatoria sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Entro dieci giorni dall'approvazione, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, presso l'ATER nella quale è istituita.

La Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n.39, decide i ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune o all'ATER, qualora delegata, entro quindici giorni dalla loro determinazione.

La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi.

La graduatoria definitiva, è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

6) Modalità di assegnazione degli alloggi.

L'assegnazione in locazione degli alloggi, agli aventi diritto, è disposta dall'Ente proprietario o delegato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'articolo 24, comma 6, della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri:

Numero componenti	Superficie utile minima	Superficie utile massima	Numero camere massimo
1	da mq. 28	a mq. 45	1
2	da mq. 45,01	a mq. 65	2
3	da mq. 65,01	a mq. 75	2
4	da mq. 75,01	a mq. 80	3
5	da mq. 80,01	a mq. 95	3
6 o più	oltre i 95 mq		4 o più

Possono comunque essere effettuate assegnazioni in deroga, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018, tenendo conto anche della composizione del nucleo familiare e della tipologia dell'alloggio proposto, per adottare valide soluzioni, ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e nei casi di presenza di persone con grave disabilità.

7) Modalità per la determinazione dei canoni di locazione.

Il canone degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi del regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n.1119 del 31 luglio 2018.

8) Contratto di locazione

Il contratto di locazione, stipulato in seguito all'assegnazione, avrà durata quinquennale e sarà rinnovato ad ogni scadenza per uguale periodo se permarranno le condizioni previste dall'art. 34, co. 1, lett. A) e b) della legge regionale n. 39/2017.

9) Pubblicità del bando

Il Comune provvederà alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla Legge in materia di trasparenza e pubblicità.

Il bando, completo di ogni dettaglio, sarà pubblicato e consultato mediante consultazione di:

- Albo online del Comune di San Stino di Livenza;
- Sito istituzione del Comune di San Stino di Livenza;
- Sito web dell'ATER di Venezia;
- Portale ERP, sezione Bandi ERP.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria e definitiva, coi punteggi attribuiti e i motivi di esclusione, così come pubblicata all'Albo pretorio del Comune di San Stino di Livenza, costituisce notifica agli interessati, ai sensi della Legge 69/2009, art. 32, co. 1.

Data 07/10/2026

Il Responsabile del servizio

Dott. Roberto Del Bello

(firmato digitalmente)

ROBERTO
DEL BELLO
07.10.2026
12:20:42
GMT+02:00

